

STATUTO

KVB ERASMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA G. LUPIA 26

Numero REA: CS - 239844

Codice fiscale: 03506520786

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

Statuto		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO		
Art. 1 - Denominazione		
La cooperativa è denominata: "KVB ERASMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".		
Art. 2 - Sede		
La cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza.		
Art. 3 - Durata		
La cooperativa ha durata sino al 31.12.2050.		
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.		
Art. 4 - Scopo e attività mutualistica		
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata ed ha lo scopo di incentivare l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operative per assicurare loro, in prospettiva, posti di Lavoro Stabili a condizioni vantaggiose.		
La Cooperativa, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla Legge 381/1991 art. 1 comma 1 lett. b) e successive norme modificative.		
Ai sensi dell'art. 2512 c.c. la Cooperativa opererà prevalentemente con il lavoro dei propri soci.		
La Cooperativa può operare anche con terzi.		
La Cooperativa può aderire alle associazioni di categoria tramite le unioni territoriali, provinciali e regionali.		
Art. 4 bis		
Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche e sociali e professionali. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale indirizzando la propria attività al miglioramento delle potenzialità e delle capacità di apprendimento delle persone che si trovano in stato di bisogno.		
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata e autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.		
La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c., la Società Cooperativa non persegue fini di lucro, ma si propone		

	di conseguire attraverso l'autogestione, la continuità di occupazione dei soci e le migliori condizioni socio-economiche ed il mercato, fornendo un servizio di livello professionale per quantità e qualità.
	La Cooperativa intende partecipare e contribuire attivamente ai cambiamenti in corso nelle politiche dello Stato sociale, essa concorre al benessere della collettività attraverso la valorizzazione di autonome capacità imprenditoriali rispettose della dignità umana, la ricerca di opportunità di mercato e lo sviluppo di attività e servizi innovativi diretti alla persona.
	Considerato lo scopo mutualistico, dal presente articolo dello statuto, la Cooperativa ha come oggetto servizi rivolti alle imprese del territorio per lo sviluppo socio economico, iniziative imprenditoriali per lo sviluppo di servizi innovativi e avanzati, formazione, iniziative imprenditoriali culturali e di gestione di imprese culturali, sostegno allo sviluppo socioeconomico e culturale del territorio.
	In particolare ed a titolo meramente esemplificativo la Cooperativa svolgerà:
	1) Attività di consulenza e progettazione su bandi, leggi e programmi regionali, nazionali e dell'Unione Europea. Consulenza: idoneità alla partecipazione, analisi e ricerche delle opportunità per bandi con l'ausilio di sistemi informatici. Informazione periodica e occasionale con l'utilizzo di sistemi informatici. Consulenza e assistenza all'iter progettuale, realizzativo e burocratico. Segnalazione di opportunità e informativa su bandi e forme di finanziamento agevolati;
	2) Progettazione finanziaria e di accesso al credito finalizzato ad interventi per innovazione, ristrutturazione, rilancio o costituzione di imprese. Consulenza per le relazioni bancaria e finanziaria. Assistenza in programmi e progetti di consolidamento, ristrutturazione del debito e/o del credito. Consulenza strategica di inserimento sul mercato di aziende e/o prodotti;
	3) Analisi di mercato, internazionalizzazione. Progettazione per accesso a normative specifiche di finanziamento fruibile all'internazionalizzazione e accesso a nuovi mercati, nonché misurazione degli obiettivi marketing conseguiti e sviluppo di nuovi obiettivi;
	4) Consulenza d'immagine, promozioni, pubbliche relazioni, utilizzo di strumenti informatici e web per la comunicazione ed il marketing. Coordinamento per la realizzazione di: siti web piattaforme e-commerce, piattaforme informatiche e web finalizzate al conseguimento degli scopi aziendali;
	5) Grafica, packaging, merchandising e quanto utile e necessario allo sviluppo dell'immagine delle aziende clienti.
	6) Product placement (cinema, audiovisivi, televisione e teatro), credito d'imposta per audiovisivi e iter di accesso ai fondi ministeriali per le produzioni audiovisive e cinema, te-

	atro e arte in genere;
	7) Realizzazione audiovisivi di breve, media e lunga durata, produzioni e realizzazioni cinematografiche e televisive, sviluppo contenuti web, gestione canali tematici web e satellitari;
	8) Edizioni, edizioni e produzioni musicali, produzioni e allestimenti scenici per live: musicali, teatrali. Etichetta discografica, distribuzione digitale e fisica prodotti musicali;
	9) Gestione impianti e studi di produzione audiovisivi, televisivi, cinematografici, musicali e simili. Live service per spettacoli musicali, teatrali ed in genere;
	10) Gestione di sistemi di booking per musica e teatro, su piattaforma web e con sistemi informatici. Agenzia teatrale, musicale e rappresentanza artisti;
	11) Gestione di un sistema di collecting con uso di tecnologie informatiche e piattaforme web finalizzata alla raccolta e ridistribuzione dei diritti d'autore, rappresentanza degli autori e tutte le attività stabilite e consentite dalla normativa vigente al momento dell'applicazione;
	12) Gestione di sistemi informatici e web per la gestione della tutela del diritto d'autore mediante deposito di materiale probante nelle forme consentite, sistema di conservazione e certificazione del deposito a tutela della proprietà. Consulenza, assistenza per pratiche riguardanti la proprietà letteraria, proprietà intellettuale e brevetti;
	13) Sviluppo software gestionali, piattaforme web, streaming e condivisione dati, utili al conseguimento dello scopo sociale;
	14) Formazione di personale addetto per le attività allo scopo dell'oggetto sociale, anche attraverso partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari.
	La Cooperativa potrà agire autonomamente oppure in accordo con Enti Pubblici e privati anche mediante la partecipazione a gare, la stipula di accordi, convenzioni o altre forme contrattuali idonee a regolamentare le attività, se necessario anche costituendo associazioni temporanee d'impresa con altre Cooperative sociali, Consorzi di cooperative, associazioni ed Enti Privati.
	Potrà inoltre avvalersi dell'opera professionale di iscritti ad Albi Professionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti, giornalisti, ecc., nonché di altre figure professionali quali programmatori, sistemisti ed altri, nel rispetto delle norme vigenti.
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano e potrà perciò aderire a organismi cooperativi che operano a livello nazionale e regionale.
	Per il raggiungimento dei suoi fini, la cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, chiedere o accettare contributi per gestire attività e servizi inerenti gli

	scopi sociali, accettare finanziamenti e contrarre mutui anche con garanzie ipotecarie, e potrà in generale compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari finanziarie e commerciali ritenute opportune o necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposita regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO II	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - Soci cooperatori ordinari	
	5.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	5.3. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci; anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	5.5. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	

	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	e) il titolo di studio.
	6.2) L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.
	6.3) L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
	6.4) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
	6.6) L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 7 - Conferimenti
	7.1) I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zerozero).
	7.2) Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).
	7.3) La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.
	Art. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione
	8.1) Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
	8.2) Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote, deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fatto salvo di avere precedentemente comunicato alla Cooperativa, nonché ai soci cooperatori, il diritto di esercitare il diritto di prelazione sulle quote che si intendono cedere, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6 salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal

	socio.	
	8.3) Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	9.1) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento dell'importo con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	9.2) Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	9.3) I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta.	
	9.4) E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	Art. 10 - Diritti dei Soci	
	10.1) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite	

	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	10.2) Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	10.3) La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	10.4) La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	10.5) Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	11.1) La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.	
	Art. 12 - Recesso del socio	
	12.1) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	12.2) Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	12.3) Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	12.4) Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni, dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	12.5) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministra-	

	tivo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	12,6) Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 13 - Esclusione	
	13.1) L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	c) che previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	g) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	h) che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	i) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	j) che non partecipi per due volte consecutive all'assemblea dei soci, senza giustificato motivo.	
	13.2) Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	13.3) L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	

	bro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	14.1) I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 18.4, lett. c) e 19, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	14.2) La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	14.3) Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	15.1) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.	
	15.2) Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati	
	16.1) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	16.2) I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b), c), d), e), g) e j) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	16.3) La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	

	credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.	
	16.4) Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso l'esclusione hanno avuto effetto.	
	16.5) Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 - Elementi costitutivi	
	17.1) Il patrimonio della cooperative è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 2430 codice civile e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	17.2) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	17.3) Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 18 - Bilancio di esercizio	
	18.1) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	18.2) Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	18.3) Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	18.4) La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	

	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992. n. 59;	
	18.5) La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	18.6) Non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori	
	Art. 19 - Ristorni	
	19.1) L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art.3 della legge n.142/01 e successive modificazioni).	
	19.2) La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	19.3) La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	Titolo IV	
	DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 20 - Decisioni dei soci	
	20.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione.	
	20.2) In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto Costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti-	

	ti dei soci.	
	20.3) Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.	
	Art. 21 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare	
	21.1) Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	21.2) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	21.3) L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In aggiunta oppure in alternativa l'avviso di convocazione è esposto nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax; all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	21.4) Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda; sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	21.5) In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominate. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 22 - Decisioni dei soci mediante deliberazione Assemblea re: costituzione e quorum deliberativi	
	22.1) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	22.2) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci	

	presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.	
	Art. 23 - Votazioni	
	23.1) Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 24 - Voto	
	24.1) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	24.2) Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	24.3) Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	24.4) I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea	
	25.1) L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO V	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 26 - Amministrazione	
	26.1) La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.	
	26.2) L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	

	26.3) Gli amministratori restano in carica tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	26.4) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.	
	Art. 27 - Compiti degli Amministratori	
	27.1) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	27.2) L'Organo Amministrativo può delegare parte o tutte le proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	27.3) Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 28 - Metodo decisionale collegiale	
	28. 1) Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	28.2) A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	28.3) Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 29 - Integrazione del Consiglio	
	29.1) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	29.2) Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei	

	soci per la sostituzione dei mancanti.	
	29.3) In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 30 - Compensi agli Amministratori	
	30.1) Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascun di essi.	
	Art. 31 - Rappresentanza	
	31.1) Il Presidente dell'Organo amministrativo o gli Amministratori Delegati, ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente o gli Amministratori Delegati, è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	31.2) Il Presidente dell'Organo amministrativo o gli Amministratori Delegati, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.	
	31.3) Il Presidente dell'Organo amministrativo o gli Amministratori Delegati, ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	31.4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	31.5) Il Presidente dell'Organo amministrativo o gli Amministratori Delegati, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VI	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 32 - Collegio sindacale	
	32.1) Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	30.2) II Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	32.3) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	

	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Art. 33 - Compiti	
	33.1) Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile.	
	Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 - Scioglimento anticipato	
	34.1) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 - Devoluzione del patrimonio finale	
	35.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità prevista dalla legge.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.36 - Regolamenti	
	36.1) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società, e i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art.37 - Divieti	
	37.1) In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi ai soci;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsti per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	37.2) I principi in materia di divieto di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

18 di 18